

Repubblica Italiana

Unione dei Comuni Valli e Delizie

Provincia di Ferrara

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE
E L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER IL CONFERIMENTO
ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE.

S.P. 6

L'anno **duemilatredici (2013)**, giorno Uno (1) del mese di
Ottobre, nella Sede dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in
Portomaggiore (Ferrara), Piazza Umberto I, n. 5, c.a.p.44015,
con la presente convenzione, tra i Signori:

ANTONIO FIORENTINI Sindaco del Comune di **ARGENTA**, autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione
consiliare n. 75 del 23.09.2013 - Codice Fiscale 00315410381;

ANDREA MARCHI Sindaco del Comune di **OSTELLATO** autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione
consiliare n. 52 del 26.09.2013 - Codice Fiscale
001424300388;

NICOLA MINARELLI Sindaco del Comune di **PORTOMAGGIORE**,
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con
deliberazione consiliare n. 37 del 26.09.2013 - Codice
Fiscale 00292080389;

ANTONIO FIORENTINI Presidente dell'**UNIONE DEI COMUNI VALLI E
DELIZIE**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto

con deliberazione consiliare Unione n. 13 del 30.09.2013 -
Codice Fiscale 93084390389;

PREMESSO:

- **che** con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;

- **che** in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l'Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all'Atto costitutivo stesso, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;

- **che**, successivamente, con deliberazioni n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l'inserimento dell'ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all'Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici

(Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione;

- **che** l'art. 5 dello Statuto dell'Unione "Funzioni dell'Unione", modificato, recita: "1. All'Unione può essere conferito, da parte dei Comuni, l'esercizio di funzioni amministrative e servizi propri o delegati. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.

2. I Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore conferiscono all'Unione, all'atto della sua costituzione, le seguenti funzioni:

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,
- Sportello Unico per le Attività Produttive,
- Gestione delle risorse umane,
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione.

3. Entro l'01.01.2014 saranno conferite all'Unione - in conformità alle previsioni contenute nella L.R. 21 del 21.12.2012, le seguenti ulteriori funzioni:

➤ Protezione civile

➤ Servizi sociali.

4. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:

- o Il contenuto della funzione o del servizio conferiti
- o Le finalità
- o Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni
- o Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio
- o I rapporti finanziari tra gli enti
- o I reciproci obblighi e garanzie
- o La durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione.
- o Le conseguenze finanziarie (anche di carattere

sanzionatorio e risarcitorio) della revoca delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla scadenza pattuita, ferma restando la disciplina contenuta nell'art. 8 con riferimento alla fattispecie del recesso del Comune dall'Unione e nell'art. 22 con riferimento al personale.

[Handwritten signature]

5.A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

[Handwritten mark]

6.L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 del presente Statuto, all'Unione sono, inoltre, trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni."

- **che** con deliberazioni n. 75 in data 23.09.2013 del Consiglio comunale di Argenta, n. 52 del 26.09.2013 del Consiglio comunale di Ostellato e n. 37 del 26.09.2013 del Consiglio comunale di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, i suddetti Comuni hanno disposto il conferimento all'Unione dei Comuni Valli e Delizie della funzione "Gestione delle risorse umane";

- che l'Unione Valli e Delizie ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n...del 30.09.2013;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1.La presente convenzione disciplina il conferimento da parte dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all'Unione Valli e Delizie (nel proseguo denominata per brevità "Unione") di tutte le funzioni, le competenze e le attività in materia di gestione del personale, ivi comprese l'amministrazione giuridica, economica e di contenzioso, con le specifiche previste all'articolo 2 seguente.

Art. 2 - Funzioni trasferite

1.Il "Servizio Risorse Umane Unificato" assicura l'esercizio di tutte le funzioni legate alla gestione del trattamento economico e giuridico dei dipendenti, elencate come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Retribuzione del personale e adempimenti connessi;
- Previdenza e contributi;
- Gestione procedure selettive dall'esterno;
- Gestione giuridica del rapporto di lavoro (attivazione e stipula contratti individuali di lavoro, modifiche delle condizioni contrattuali, collocamento

- obbligatorio, assenze e permessi, mobilità e comando/distacco, cessazione);
- Gestione economica dei redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 del TUIR);
 - Sviluppo professionale;
 - Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro;
 - Formazione del personale;
 - Determinazione dei compensi ai dipendenti, compresi quelli accessori, previsti dagli istituti normativi e contrattuali in base alle assegnazioni di risorse economiche disposte con gli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria dei diversi enti;
 - Supporto alle Amministrazioni nella redazione dei documenti di programmazione delle risorse umane per i Comuni (quali ad esempio approvazione piani occupazionali, dotazione organica);
 - Supporto alla contrattazione decentrata presso gli enti, tendente alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere;
 - Supporto alle Amministrazioni nella redazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - Supporto alle Amministrazioni nelle attività di valutazione della performance individuale dei dipendenti;

- Supporto alle Amministrazioni nell'organizzazione del personale;
- Altri adempimenti connessi alle funzioni di cui ai punti precedenti e tutto ciò non esplicitamente escluso dalla convenzione.

Sp

2. Le parti convengono che le determinazioni gestionali in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali sono adottate dal Servizio Risorse Umane dell'Unione e sono direttamente applicabili nei confronti del personale dell'Unione e dei Comuni, senza necessità di ulteriori atti di adozione da parte degli Enti di appartenenza.

E

Art. 3 - Finalità

1. La gestione delle risorse umane in capo all'Unione costituisce lo strumento sinergico mediante il quale si tende ad assicurare l'unicità di conduzione del servizio e la progressiva armonizzazione dei regolamenti, della contrattazione decentrata integrativa aziendale e dell'organizzazione del personale.

2. L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 4 - Modalità di organizzazione e svolgimento della funzione

1. L'organizzazione del servizio in capo all'Unione deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b. preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e. standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- f. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante la digitalizzazione dei documenti e dei fascicoli, l'introduzione della firma elettronica e l'utilizzo della PEC (Posta Elettronica Certificata) ed al miglioramento dell'attività di programmazione;
- g. responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, in rapporto al diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione assume tutte le competenze e svolge tutte le

attività indicate all'articolo 2 del presente atto, fino ad allora gestite dai Comuni conferenti, succedendo agli stessi nei rapporti giuridici attivi e passivi sussistenti nei confronti di soggetti terzi all'atto del conferimento della funzione.

3. Il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 2 del presente atto, è integrale, senza che residuino in capo ai Comuni conferenti attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni. L'Unione subentra nei procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni aderenti, iniziati e non conclusi all'atto del conferimento della funzione.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un Ufficio Unico la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta dell'Unione e adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della presente convenzione.

5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni, secondo quanto previsto ed indicato all'articolo 9 della presente convenzione.

6. Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti concernenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali

Handwritten marks:
A stylized signature or mark at the top right.
A large, bold letter 'A' below it.

dettati dai singoli Statuti Comunali e istitutivi dell'Unione
ad esclusione delle deliberazioni riguardanti:

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (che dovranno tendere alla progressiva armonizzazione);
- la dotazione organica ed il piano del fabbisogno del personale;
- la definizione delle linee d'indirizzo alla contrattazione decentrata;
- l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti integrativi;

Tali deliberazioni dovranno essere adottate dagli organi competenti dei singoli enti previo parere tecnico di cui all'articolo 49 d.lgs. n.267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Risorse Umane Unificato.

7. Le parti convengono che le relazioni sindacali siano gestite dalle delegazioni trattanti costituite a livello comunale e integrate con la presenza del Responsabile del Servizio Risorse Umane Unificato, al fine di garantire il perseguimento di politiche omogenee. La firma dei contratti decentrati integrativi è rimessa al Presidente di ciascuna delegazione trattante.

8. Ricorrendone i presupposti giuridici e subordinatamente alla volontà delle Amministrazioni aderenti, il Servizio Risorse Umane Unificato potrà svolgere la funzioni di

contrattazione decentrata territoriale, mediante
instaurazione di un tavolo comune di relazioni sindacali e di
contrattazione decentrata, per la definizione di protocolli
generali e di contratti decentrati unitari, recanti le linee
d'applicazione, presso gli Enti interessati, degli istituti
negoziali previsti dai contratti nazionali.

In tal caso l'approvazione delle deliberazioni concernenti la
definizione delle linee di indirizzo e l'autorizzazione alla
sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati
integrativi territoriali, sarà di esclusiva competenza degli
Organi dell'Unione.

9. Il Servizio Risorse Umane Unificato ed i Comuni aderenti
cooperano tra loro con modalità tali da favorire
un'amministrazione funzionale e trasparente: in tale
contesto, il Dirigente può adottare determinazioni di spesa
utilizzando in via eccezionale le risorse che, per
particolari ragioni di natura organizzativa o finanziaria,
restano allocate all'interno dei bilanci comunali e che gli
vengono assegnati in base agli atti di programmazione e
pianificazione economico-finanziaria.

10. Ai sensi dell'art. 31 comma 1 dello Statuto dell'Unione,
fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il
funzionamento interno dell'Unione, si applicano, in quanto
compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione
dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede

dell'Unione, ad esclusione del Regolamento di contabilità, del Regolamento dei controlli interni e del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive o di governo, per i quali si applicano i regolamenti in vigore presso il Comune di Argenta. All'atto dell'approvazione della presente Convenzione, l'Unione si è già dotata di un proprio regolamento di contabilità.

11. Alla data del conferimento della funzione i fascicoli degli archivi comunali del personale vengono presi in carico dall'Unione che ne curerà la corretta conservazione avvalendosi, in caso di necessità, dei locali destinati ad archivio dei singoli enti.

Art. 5 - Dotazione organica

1. La dotazione organica del Servizio, necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, è definita dalla Giunta dell'Unione con provvedimenti di programmazione annuale e pluriennale, previo accordo con i Comuni conferenti.

2. I Comuni conferenti comandano e/o trasferiscono all'Unione il personale dipendente, a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno o parziale, necessario allo svolgimento dei compiti trasferiti.

3. Con riferimento al personale dei Comuni che si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, sia

presso il Comune di appartenenza, che presso l'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione definiranno le modalità di impiego delle relative professionalità nel rispetto della normativa vigente in materia.

4.L'Unione potrà, nel prosieguo, avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo nel rispetto del quadro normativo di tempo in tempo vigente in materia di assunzioni, incarichi e di vincoli alla spesa di personale, nonché nel rispetto delle norme in materia contenute nello Statuto dell'Unione.

Art. 6 - Competenze del Dirigente

1.Il Dirigente del Servizio Risorse Umane Unificato è incaricato con atto del Presidente dell'Unione.

2.Al Dirigente del Servizio sono attribuiti tutti i compiti previsti dall'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, ossia la direzione ed il coordinamento generale del Servizio ed in particolare, sia pure a titolo esemplificativo, al medesimo spetta:

- assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività inerenti le funzioni conferite di cui all'articolo 2;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del Servizio, finalizzati al conseguimento dei risultati

definiti nell'ambito della programmazione degli Organi di governo dell'Unione;

- coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;
- assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;
- gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;
- mantenere i rapporti con i Dirigenti/Responsabili dei servizi interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;
- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;
- garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- assicurare l'osservanza degli adempimenti in tema di "Amministrazione trasparente" relativamente al proprio Servizio;
- coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;

- fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio;
- esprimere i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, più in generale, esercitare le attività di controllo della regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bi del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Conferire gli incarichi di posizione organizzativa;
- Partecipare a Conferenze di servizi;
- partecipare quale componente alle delegazioni trattanti per la contrattazione decentrata integrativa dei singoli enti compresa l'Unione e nei processi di confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 7 - Flussi informativi e forme di consultazione

1. Il Servizio Risorse Umane Unificato adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione alla Giunta dell'Unione ed alle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il Dirigente fornisce ai referenti comunali, che verranno individuati con apposito atto dai singoli Comuni, le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità normative di interesse

trasversale all'Unione ed ai Comuni, nelle materie oggetto di conferimento all'Unione.

3.L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti assunti dal Consiglio dell'Unione e dalla Giunta dell'Unione.

4.Viene assicurata, inoltre, la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente, dal Regolamento di contabilità e dalla presente convenzione. In particolare, l'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette agli stessi:

a) schemi del bilancio di previsione dell'Unione, entro i termini stabiliti dall'art. 8 del Regolamento di contabilità dell'Unione;

b) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione/piano delle performance dell'Unione subito dopo l'approvazione da parte degli Organi competenti;

c) proposte di delibera aventi ad oggetto variazioni al bilancio dell'Unione che incidano sulle risorse a carico dei Comuni aderenti, entro i termini previsti dall'art. 14 del Regolamento di contabilità dell'Unione;

d) proposta di delibera di verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio da adottarsi ai sensi dell'art. 193 del TUEL

entro il 30 settembre di ogni anno, qualora essa incida sui bilanci dei Comuni aderenti, entro i termini stabiliti dall'art. 15 del regolamento di contabilità dell'Unione;

e) proposta di delibera avente ad oggetto la variazione di assestamento generale del bilancio da approvarsi entro il 30 novembre di ogni anno, qualora essa incida sulle risorse a carico dei Comuni aderenti entro i termini previsti dall'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Unione.

5. Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli Comuni.

6. Il coordinamento tecnico-organizzativo tra i servizi dell'Unione ed i servizi dei Comuni, con particolare riferimento ai servizi economico-finanziari, è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni ai sensi dell'articolo 45 del regolamento di contabilità dell'Unione e l'effettuazione di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno svolgere per iniziativa dei singoli Dirigenti dell'Unione o dei Comuni oppure su richiesta dei Segretari generali dell'Unione e dei Comuni.

Art. 8 - Prestazioni a favore di altri enti

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.

2.Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali da definirsi nell'ambito della convenzione.

3.Le somme incassate saranno inserite come entrata nel bilancio del Servizio Risorse Umane Unificato e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

Art. 9 - Rapporti finanziari

1.La partecipazione finanziaria di ciascun Comune conferente **alle spese di personale** necessarie all'esercizio della funzione, è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento. Per l'anno 2013 la spesa è pertanto ripartita in proporzione alla **popolazione residente** al 31/12/2011 nei Comuni aderenti:

- Argenta - popolazione al 31/12/2011: 22.553 - 54,47%
- Ostellato - popolazione al 31/12/2011: 6.487 - 15,67%
- Portomaggiore - popolazione al 31/12/2011: 12.361 - 29,86%

2.Le **ulteriori spese dirette** del Servizio Risorse Umane Unificato, sostenute per il funzionamento e per la gestione del servizio, saranno previste nel bilancio dell'Unione e ripartite tra i Comuni conferenti mediante **il criterio del**

numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso ciascun Comune alla data del 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento. Per l'anno 2013 la spesa è pertanto ripartita in proporzione al numero di dipendenti a tempo indeterminato di ciascun Comune al 31/12/2011 nei Comuni aderenti:

- Argenta - dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2011: 122 - 51,26%
- Ostellato - dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2011: 37 - 15, 55%
- Portomaggiore - dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2011: 79 - 33,19%

3. Sono fatte salve le precisazioni previste in relazione alla sede dell'Unione ed alle sedi distaccate presso gli enti non sede dell'Unione, nonché ai beni strumentali ed ai beni di consumo, contenute nella Convenzione specifica. Per particolari spese, progetti od iniziative d'interesse esclusivo di uno o di alcuni dei Comuni aderenti, le modalità di riparto potranno essere definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. In particolare, le spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio di uno dei Comuni aderenti all'Unione, relative a procedimenti giurisdizionali in corso al momento del conferimento della funzione dai Comuni all'Unione, saranno posti a carico del Comune interessato.

4.L'Unione rendiconta periodicamente, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e le variazioni eventualmente necessarie al proprio bilancio, al fine di coordinare tali risultanze con quelle proprie dei Comuni aderenti. Le variazioni al bilancio dell'Unione che comportano riflessi di carattere sostanziale sugli atti di programmazione finanziaria dei Comuni aderenti, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni stessi prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità della gestione dovranno essere tali da non creare squilibri alla gestione dei bilanci dei singoli Comuni aderenti.

5.L'Unione comunica la quota di spese per ciascun Comune, anticipatamente, con cadenza trimestrale a partire dal 31 gennaio di ogni anno, le quote di trasferimenti a carico dei singoli Comuni. Tali quote vanno versate dai Comuni all'Unione entro i 30 giorni successivi.

6.I trasferimenti ed i contributi statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze e delle funzioni conferite all'Unione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti, interventi, investimenti che dovrà attuare l'Unione, anche se originati precedentemente al conferimento della funzione, dai Comuni. L'Unione utilizza tali risorse nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative di riferimento. Viceversa, i trasferimenti ed i

contributi introitati successivamente al conferimento della funzione all'Unione, ma riferiti a progetti, interventi ed investimenti già realizzati dai Comuni, competono a questi ultimi.

Art. 10 - Decorrenza e durata della convenzione-Recesso

1. Il conferimento della funzione oggetto della presente convenzione, dai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all'Unione e l'efficacia della presente convenzione decorrono dall' 1 ottobre 2013 ed hanno durata pari a quella dell'Unione stessa.

2. La revoca della funzione anticipata rispetto alla scadenza, disposta da uno o più dei Comuni aderenti, è priva di efficacia, salvo che essa non sia disposta con l'accordo di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. In tal caso l'accordo dovrà essere approvato dai Consigli comunali di tutti i Comuni aderenti all'Unione e dall'Unione stessa e dovrà disciplinare le conseguenze finanziarie ed ogni altro obbligo a carico di ciascun ente, ferme restando le conseguenze disciplinate dalle norme dello Statuto e contenute, in particolare, negli articoli 8 e 22.

Art. 11 - Tutela dei dati e sicurezza

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione,

gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni

medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.



Art. 12 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 13 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

2. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 14 - Regime di imposta di bollo e di registro


1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso
a termini dell'art. 1 Lettera B parte II tariffa allegata al
DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.


Per il Comune di Argenta

Fiorentini Antonio




Per il Comune di Ostellato

Marchi Andrea



Per il Comune di Portomaggiore

Minarelli Nicola



Per l'Unione Dei Comuni "Valli e Delizie"

Fiorentini Antonio